

ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DEL MACHIAVELLI”

STATUTO SOCIALE

(Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall'Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015)

Articolo 1. Finalità dell'Associazione

1. E' costituita una Associazione culturale denominata “AMICI DEL MACHIAVELLI” avente quali finalità la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e l'accrescimento e potenziamento delle funzioni formative ed educative dell'Istituto di Istruzione superiore “Niccolò Machiavelli”, nato dall'accorpamento del Liceo Classico “Machiavelli” e dell'Istituto Magistrale “Paladini”, due scuole di grande tradizione nell'ambito della cultura umanistica e della sua diffusione.

2. L'Associazione non ha alcuna finalità di lucro.

3. Le cariche sociali vengono espletate senza alcun compenso salvo il rimborso di eventuali documentate spese sostenute.

4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto di Istruzione Superiore “N. Machiavelli” di Lucca.

Articolo 2. Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio
- c) l'Assemblea dei soci.

Articolo 3. Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da n. 9 membri: 7 eletti dall'Assemblea dei soci con voto limitato e 2 nominati dal Consiglio d'Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore “N. Machiavelli”.

2. Sono eleggibili tutti i soci maggiorenni.

3. Il Consiglio:

- a) delibera sui programmi dell'Associazione con il relativo bilancio di previsione che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
- b) delibera sulla stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea;
- c) programma e sovrintende alla realizzazione delle attività dell'Associazione servendosi, all'occorrenza, di commissioni o di persone

particolarmente qualificate nei vari settori di intervento, che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Articolo 4. Delibere del Consiglio

1. I provvedimenti del Consiglio sono emessi a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 5. Validità delle sedute del Consiglio

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Normalmente la convocazione, firmata dal Presidente o suo delegato, dovrà essere inviata ai consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo; nell'eventualità di riunioni urgenti, tale termine potrà non essere rispettato. Oltre che a mezzo posta, la convocazione potrà avvenire tramite fax, e-mail, telegramma o, nei casi urgenti, telefono.

2. I soci dovranno essere esaurientemente informati sulle delibere consiliari.

Articolo 6. Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica ordinariamente 3 anni.

2. Nell'eventualità di gravi inadempienze da parte di esso, l'Assemblea potrà chiederne lo scioglimento anticipato.

3. Nel caso di dimissione di uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti. Ove si dimettano contemporaneamente almeno cinque consiglieri, si dovrà procedere al rinnovo totale dell'organo.

4. Nei casi di rinnovo del Consiglio anticipatamente sulla sua scadenza naturale, le nuove elezioni dovranno avvenire entro 60 giorni dalla data della decadenza.

Articolo 7. Elezione del Presidente

1. Nella prima seduta, da convocarsi entro 15 giorni dal completamento dell'organo con la nomina dei due membri di spettanza del Consiglio d'Istituto, il Consiglio elegge nel proprio seno e a maggioranza di voti il Presidente.

2. La convocazione della prima seduta del Consiglio successiva alla sua elezione spetta al consigliere più anziano d'età.

Articolo 8. Funzioni del Presidente

1. Il presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- c) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;

d) dirige tutte le attività e il funzionamento dell'Assemblea;

2. Il Presidente, in caso di suo impedimento, delega a rappresentarlo uno dei consiglieri.

3. Il Presidente può delegare membri del consiglio a sovrintendere a determinati settori dell'attività dell'associazione.

Articolo 9. L'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è convocata ordinariamente due volte l'anno:
a) in settembre–ottobre, per la discussione dei programmi di massima e del bilancio di previsione per il futuro esercizio;

b) in aprile–maggio, per il resoconto consuntivo dell'attività svolta nell'esercizio precedente.

2. In via straordinaria, l'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno o anche dietro esplicita richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. In quest'ultimo caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione, fissandone la data non oltre 20 giorni dal giorno di ricevimento della medesima richiesta.

3. Le riunioni dell'Assemblea saranno improntate alla massima democraticità in modo che ognuno possa portare il proprio fattivo contributo di proposte e di idee per una più incisiva attività dell'Associazione.

4. Le decisioni dell'Assemblea, che dovranno essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, sono vincolanti per il Consiglio.

Articolo 10. Validità delle riunioni dell'Assemblea

1. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con le disposizioni sul finanziamento dell'Associazione; dopo mezz'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione, la seduta sarà ritenuta valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

2. Delle sedute assembleari sarà steso un accurato verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal consigliere che funge da segretario verbalizzante.

3. Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dovranno essere inviati ai soci almeno con 10 giorni di anticipo.

Articolo 11. Finanziamento delle attività

1. I proventi con i quali l'Associazione provvede alla sua attività sono:
- le quote sociali,
- gli eventuali proventi ricavati dalle manifestazioni ed attività,
- i contributi di Enti pubblici e di privati,
- ogni altra eventuale somma devoluta all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 12. Quote sociali

- 1: Gli iscritti hanno il dovere di contribuire alla vita dell'Associazione mediante forme di sostegno finanziario.
2. Le modalità di contribuzione dei soci all'attività dell'Associazione vengono stabilite con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio.
3. La partecipazione agli organi sociali nonché l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo sono comunque consentiti esclusivamente a coloro che, con le modalità previste, contribuiscano al sostegno finanziario dell'attività dell'Associazione.

Articolo 13. Iscrizione all'Associazione

1. Possono iscriversi all'Associazione tutti i cittadini maggiorenni che ne condividano le finalità. I minorenni sono accolti purché iscritti ad un Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado.
2. Le domande di iscrizione vanno indirizzate al Presidente dell'Associazione.
3. Le nuove iscrizioni vengono ratificate dal Consiglio nella prima seduta utile. L'iscrizione si intende valida permanentemente, salvo esplicita disdetta inoltrata al Consiglio dall'interessato, o cessazione sulla base di quanto previsto dal successivo comma.
4. Con deliberazione presa a maggioranza dei componenti, il Consiglio procederà all'espulsione dei soci che dovessero assumere comportamenti palesemente in contrasto con i fini istituzionali dell'Associazione. Tale decisione sarà comunicata all'Assemblea nella prima sua convocazione.
5. L'assunzione dei provvedimenti di espulsione dovrà essere preceduta da una adeguata istruttoria nella quale gli interessati dovranno essere messi nelle più ampie condizioni di spiegare le ragioni del loro comportamento.

Articolo 14. Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare alle sedute dell'Assemblea;
 - b) a particolari facilitazioni stabilite di volta in volta dal Consiglio sulle varie attività sociali;
 - c) a frequentare i locali sociali.

Articolo 15. Modalità per l'elezione del Consiglio

1. Le modalità per l'elezione del Consiglio sono disciplinate dall'allegato regolamento per le elezioni.

Articolo 16. Presidenza onoraria

1. Ove se ne ravveda l'opportunità, è facoltà dell'Assemblea eleggere, a maggioranza dei due terzi, un Presidente Onorario in una persona che, per particolari meriti nell'ambito delle finalità dell'Associazione, dia lustro e prestigio alla stessa.

2. Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

3. Il Presidente Onorario viene iscritto all'Associazione ed è, per l'intera durata della carica, esonerato dal versamento della quota sociale.

4. La carica di Presidente Onorario ha la durata di cinque anni e può essere confermata dall'Assemblea.

Articolo 17. Disposizioni finali

1. La vita dell'Associazione è regolata dal presente Statuto sociale.

2. Ogni eventuale modifica allo Statuto sociale dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile che regolano le associazioni culturali, nonché i disposti specifici regionali e provinciali in materia.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1

1. Nell'occasione dell'elezione del Consiglio, gli inviti dovranno essere inviati ai soci con almeno 15 giorni di anticipo. Gli inviti dovranno chiaramente indicare la data e l'ora della convocazione, i locali in cui le elezioni avranno luogo, l'organo da rinnovare.

2. Per la validità delle sedute elettorali, vale quanto indicato nell'articolo 11 del presente Statuto sociale.

Articolo 2

1. In occasione delle elezioni del Consiglio, l'Assemblea costituisce il seggio e nomina una commissione elettorale. La commissione controllerà che ogni votante sia regolarmente iscritto all'Associazione e che sia in regola con il versamento della quota sociale.

Articolo 3

1. Le elezioni debbono avvenire con scrutinio segreto; non sono ammesse votazioni per delega.

Articolo 4

1. La votazione avverrà su schede in bianco sulle quali ogni votante indicherà un numero massimo di tre nominativi.

Articolo 5

1. Si intendono eletti quei candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità precede il più anziano di iscrizione o, in subordine, di età.